

REGOLE IN MATERIA DI MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE

Emittente:

Direzione Centrale Risorse Umane

Destinatari:

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Group Services

Banche della Divisione Banca dei Territori

Intesa Sanpaolo Private Banking

Banca Prossima

Banca IMI

Mediocredito Italiano

Percorso:

ARCO – Regole – Gestione Risorse – Gestione Risorse Umane

Il presente documento è valido anche per le seguenti società: Eurizon Capital, Epsilon SGR Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Fideuram Fiduciaria, Fideuram Investimenti, IMI Investimenti; IMI Fondi Chiusi; Intesa Sanpaolo Formazione, OLDEquiter, Equiter, Accedo, ISP Casa, Sanpaolo Invest SIM, Sirefid, Intesa Sanpaolo Provis.

Decorrenza: Luglio 2016

Indice

1	PREMESSA	3
2	MOBILITA' TERRITORIALE.....	3
3	MOBILITA' PROFESSIONALE	3
4	STRUTTURE DI GOVERNANCE.....	4
5	RICHIESTA DI TRASFERIMENTO	4
6	TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA CON DECORRENZA FINO ALLA DATA DEL 30.06.2016.....	5
6.1	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER PENDOLARISMO GIORNALIERO (IN VIGORE SINO AL 30 GIUGNO 2012)	5
6.2	CONTRIBUTO VIAGGI DI RIENTRO (IN VIGORE SINO AL 30 GIUGNO 2012)	5
6.3	TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA CON DECORRENZA DAL 01.07.2012 E FINO AL 30.06.2016	6
6.3.1	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER PENDOLARISMO GIORNALIERO (IN VIGORE SINO AL 30 GIUGNO 2016).....	6
7	TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA CON DECORRENZA DAL 01.07.2016	7
8	CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE	8

1 PREMESSA

Dal **1° luglio 2016** al 31 dicembre 2017 si applicano le regole in materia di mobilità territoriale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, integrate/modificate come segue.

2 MOBILITA' TERRITORIALE

Il trasferimento del personale -fatta eccezione per il personale destinatario dell'art. 33 della Legge n. 104 del 1992, del personale destinatario dei permessi per gravi patologie (PVG), nonché del personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni (ovvero i padri lavoratori, nel caso di affidamento esclusivo dei figli) che potranno essere trasferiti solo con il loro consenso- potrà essere disposto ad iniziativa della Società, ferme le disposizioni del CCNL, con il consenso del lavoratore solo se in località che disti dalla residenza e/o domicilio del lavoratore interessato:

- 25 Km, se il lavoratore ha in essere il rapporto di lavoro a tempo parziale
- oltre 70 km, per il personale appartenente alle Aree Professionali ovvero inquadrato tra i QD1 e QD2 nonché per il personale che, per effetto di provvedimenti economici per consolidamento delle indennità in applicazione dell'appendice a) del Contratto di secondo livello o previsti dal Protocollo Occupazione e Produttività 19 ottobre 2012 percepisce una retribuzione equiparata a quella dei diversi livelli dei Quadri Direttivi.

e sempre che il trasferimento non costituisca avvicinamento rispetto alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato.

Nei confronti di tutto il personale inquadrato nelle Aree Professionali ovvero tra i Quadri Direttivi la comunicazione del trasferimento dovrà avvenire prima di:

- 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 km dalla residenza e/o domicilio;
- 15 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre i 30 km ed entro 70 km dalla residenza e/o domicilio;
- 30 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il personale interessato beneficerà di un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.

Restano infine confermate tutte le restanti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di settore tempo per tempo vigente, in particolare per quanto concerne il caso in cui il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza.

3 MOBILITA' PROFESSIONALE

Le previsioni di cui al punto 2. non troveranno applicazione nel caso in cui il trasferimento sia conseguenza di chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività, ovvero significativa riduzione dell'attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale.

Inoltre in tali casi, al fine di poter mantenere in servizio i lavoratori interessati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa nazionale in materia, il personale potrà essere adibito ad attività/mansioni inferiori rispetto all'inquadramento da ultimo acquisito, conservando inalterato il trattamento retributivo in corso di godimento. Sarà invece possibile trasferire il personale al di fuori di tali ambiti al fine di garantire le mansioni equivalenti.

In coerenza con le esigenze tecnico-organizzative sarà favorita la mobilità territoriale e professionale del personale che abbia evidenziato la propria disponibilità al trasferimento tramite On Air. A tal fine la manifestazione di disponibilità al trasferimento a distanze superiori a 70 km, fermi i trattamenti economici eventualmente spettanti connessi all'avvenuto trasferimento, sarà considerata tra le condizioni di cui all'art.

5.1 dell'appendice a) del Contratto di secondo livello utili a conseguire il c.d. consolidamento anticipato, salvo che non si tratti di avvicinamento alla residenza e/o domicilio.

4 STRUTTURE DI GOVERNANCE

In considerazione della particolare articolazione organizzativa e dell'elevata concentrazione di "strutture di governance" (da intendersi come unità organizzative facenti parte di strutture diverse dalle filiali) operanti in Torino, Milano, Padova e Vicenza e presso i Comuni limitrofi rispettivamente di Moncalieri, Sesto San Giovanni, Assago, Sarmeola di Rubano e Torri di Quartesolo, per le assegnazioni fra unità organizzative riconducibili alle sopradefinite strutture realizzate tra le piazze di:

- Torino e Moncalieri
- Milano e Assago
- Milano e Sesto San Giovanni
- Padova e Sarmeola di Rubano
- Vicenza e Torri di Quartesolo

è previsto che:

- la comunicazione di assegnazione ad unità organizzative ubicate nelle piazze sopra indicate dovrà avvenire prima di 7 giorni di calendario,
- in conseguenza di tale assegnazione, non è prevista l'attribuzione al Personale interessato di trattamenti economici di mobilità previsti a livello aziendale né il ricalcolo di quelli eventualmente in essere, salvo che la distanza tra la residenza e la nuova assegnazione si riduca al di sotto del limite chilometrico previsto per la relativa corresponsione.

Restano ovviamente ferme le specifiche regole in materia di consenso previste dalla normativa di legge.

5 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

Il Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi che ha maturato almeno tre anni di anzianità di servizio può chiedere di essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, inoltrando domanda di trasferimento verso le zone di interesse.

In via sperimentale a partire dal 20 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, saranno valutate in via prioritaria le richieste avanzate da dipendenti:

- con sedi di lavoro distanti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio e motivate da specifiche casistiche quali a mero titolo esemplificativo:
 - grave ed indifferibile necessità di spostamento a fronte di eventi urgenti/eccezionali;
 - diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;
 - diritto a provvidenza economica per familiari portatori di handicap;
 - diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge;
 - ricongiungimento familiare, anche legato a motivazioni di salute personale e/o familiare
- con sedi di lavoro distanti oltre 120 km dalla residenza e/o domicilio e motivate da richieste di natura personale e/o familiare

Ai fini del computo dei tre anni di servizio, sono considerati utili i periodi trascorsi in Azienda da apprendista da parte dei lavoratori a tempo indeterminato confermati in servizio all'esito dell'apprendistato o che, rispetto al quadriennio, avranno ricevuto l'anticipata trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.

Per "zona" si intende un ambito territoriale omogeneo che comprende Comuni aventi tra di loro una distanza massima di 22 km; l'elenco, riferito alla definizione delle zone in ordine alfabetico ed ai relativi Comuni, è [allegato al presente documento](#).

La richiesta di trasferimento si intende riferita a uno qualsiasi dei Comuni compresi nella zona indicata, tenendo presente che gli uffici di Direzione Centrale sono considerati appartenenti alla zona di rispettiva dislocazione.

La domanda, da redigere conformemente al modulo “richiesta di trasferimento”, deve essere inviata con raccomandata r.r., dopo aver raccolto il visto per conoscenza del Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza, a ISGS – Direzione Centrale Personale e Organizzazione - Servizio Coordinamento Risorse - Ufficio Amministrazione del Personale, via San Francesco d’Assisi 10 – 10122 Torino.

Le richieste pervenute sono inserite in graduatorie ufficiali per zona, secondo l’ordine di spedizione della raccomandata, ovvero, a parità di data, in base all’anzianità di servizio e quindi all’età.

Le graduatorie sono uniche per tutte le aziende del Gruppo destinatarie della presente normativa.

Ogni richiesta di trasferimento può prevedere un massimo di tre zone, e l’assegnazione ad una delle unità produttive presenti nelle zone richieste fa decadere automaticamente il richiedente dalle graduatorie in relazione alla richiesta avanzata per tutte le altre zone.

In caso di rinuncia al trasferimento proposto nell’ambito di una delle zone richieste, interviene l’immediata decadenza dalla lista della zona stessa.

Il mancato rispetto dell’ordine stabilito nella graduatoria, anche alla luce delle previsioni sperimentali di cui al presente paragrafo, può essere giustificato solo in base ad esigenze tecnico-organizzative e produttive, intendendosi per tali sia quelle delle strutture aziendali operanti nella zona di provenienza sia quelle delle strutture aziendali operanti nella zona richiesta.

I lavoratori che non sono più interessati alle richieste di trasferimento devono comunicare la loro volontà per iscritto a ISGS – Direzione Centrale Personale e Organizzazione - Servizio Coordinamento Risorse - Ufficio Amministrazione del Personale, via San Francesco d’Assisi 10 – 10122 Torino che rimane, altresì, a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

6 TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL’AZIENDA CON DECORRENZA FINO ALLA DATA DEL 30.06.2016

Nei confronti dei dipendenti interessati da trasferimenti ad iniziativa dell’azienda, con decorrenza sino alla data del 30.06.2016 e regolati dalle rispettive previgenti norme aziendali, continueranno ad essere riconosciuti, fino alla scadenza originariamente prevista, i trattamenti di Contributo spese di viaggio per pendolarismo giornaliero (*) e di Contributo viaggi di rientro, con le modalità di seguito riepilogate.

6.1 CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER PENDOLARISMO GIORNALIERO (in vigore sino al 30 giugno 2012)

E’ previsto un trattamento economico per spostamenti superiori a 22 km. (44 km. A/R), calcolati dalla residenza/domicilio dell’interessato al comune della nuova sede di lavoro, secondo i criteri definiti nel sito internet www.viamichelin.it e in funzione del percorso più “breve” tra l’indirizzo della residenza/domicilio e l’indirizzo della nuova sede di lavoro.

Il contributo è pari al valore delle spese mensilmente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico o al rimborso forfetario mensile correlato ai chilometri percorsi per € 0,46 lordo al Km., nel caso di utilizzo dell’auto personale, con il riconoscimento aggiuntivo del pedaggio autostradale.

6.2 CONTRIBUTO VIAGGI DI RIENTRO (in vigore sino al 30 giugno 2012)

In caso di trasferimento comportante il cambio di residenza/domicilio del lavoratore interessato, ma non dei componenti la sua famiglia risultanti dallo stato di famiglia presso una località il cui indirizzo dista più di 100 km da quello della originaria residenza/domicilio, la Società eroga, previo invio da parte del lavoratore del modulo “richiesta contributo viaggi di rientro” debitamente compilato e sottoscritto per la durata e con le modalità stabilite dai CCNL tempo per tempo vigenti in materia di fornitura dell’alloggio, un contributo forfetario per le spese per i viaggi di rientro alla residenza della famiglia, calcolato per ogni anno in € 18,00 lordi al km, fino all’importo onnicomprensivo massimo di € 18.000,00 lordi.

(*) ad eccezione di IMI Investimenti e IMI Fondi Chiusi.

Per esempio, in caso di un trasferimento a 130 km di distanza dalla residenza/domicilio del lavoratore, il contributo annuale è pari a € 2.340,00 lordi (€ 18,00 X 130).

L'espressione valore lordo del contributo significa che il contributo è erogato al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge.

Il contributo viene erogato, in quattro tranches, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Le liquidazioni concernenti tutti i trattamenti economici di cui al presente punto 4.6. avvengono a mezzo cedolino di paga.

6.3 TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA CON DECORRENZA DAL 01.07.2012 E FINO AL 30.06.2016

Nei confronti dei dipendenti interessati da trasferimenti ad iniziativa dell'azienda con decorrenza dal 1° luglio 2012 - e sino al 30 giugno 2016 - sarà riconosciuto un contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio per pendolarismo giornaliero, erogato per la durata di 6 anni dalla data del trasferimento, secondo le modalità di seguito riepilogate.

6.3.1 CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER PENDOLARISMO GIORNALIERO (IN VIGORE SINO AL 30 GIUGNO 2016)

Si tratta di un particolare trattamento economico per spostamenti superiori a 25 km (50 km. A/R), calcolati dalla residenza/domicilio dell'interessato all'indirizzo della nuova sede di lavoro, secondo i criteri definiti nel sito internet www.viamichelin.it funzione del percorso più "breve" tra l'indirizzo della residenza/domicilio e l'indirizzo della nuova sede di lavoro e comunque in ragione del numero di km effettuati superiori al predetto limite. Pertanto non sono rimborsati i "primi" 25 km a tratta.

Ove infatti le competenti strutture che curano la gestione del personale ed il lavoratore interessato dal trasferimento, dopo esame congiunto delle condizioni logistiche, nonché del sistema viario e dei trasporti, convenissero sull'opportunità del lavoratore di optare per il pendolarismo giornaliero tra la residenza/domicilio del lavoratore stesso e la nuova sede di lavoro, nonché sul mezzo (pubblico o privato) da utilizzare concretamente per darvi corso, la Società eroga un contributo a copertura delle spese di viaggio, per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento.

Nel caso di utilizzo dell'auto privata la misura del citato contributo è liquidata, a scaglioni, secondo gli importi sotto riportati:

IMPORTI UNITARI	
Distanza (A/R in km) da	CONTRIBUTO (€ lordi)
51-75 km	€ 0,65
76-100 km	€ 0,70
101-120 km	€ 0,75
121-140 km	€ 0,85
Oltre 140 km	€ 1,00

(* **ad eccezione di IMI Investimenti e IMI Fondi Chiusi.**

7 TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA CON DECORRENZA DAL 01.07.2016

Si tratta di un particolare trattamento economico per spostamenti superiori a 25 km (50 km. A/R), calcolati dalla residenza/domicilio dell'interessato all'indirizzo della nuova sede di lavoro, secondo i criteri definiti nel sito internet www.viamichelin.it funzione del percorso più "breve" tra l'indirizzo della residenza/domicilio e l'indirizzo della nuova sede di lavoro e comunque in ragione del numero di km effettuati superiori al predetto limite. Pertanto non saranno rimborsati i "primi" 25 km a tratta.

Ove infatti le competenti strutture che curano la gestione del personale ed il lavoratore interessato dal trasferimento, dopo esame congiunto delle condizioni logistiche, nonché del sistema viario e dei trasporti, convenissero sull'opportunità del lavoratore di optare per il pendolarismo giornaliero tra la residenza/domicilio del lavoratore stesso e la nuova sede di lavoro, nonché sul mezzo (pubblico o privato) da utilizzare concretamente per darvi corso, la Società erogherà un contributo a copertura delle spese di viaggio, per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento.

Nel caso di utilizzo dell'auto privata la misura del citato contributo sarà liquidata, a scaglioni, secondo gli importi sotto riportati:

IMPORTI UNITARI	
Distanza (A/R in km) da	CONTRIBUTO (€ lordi)
51- 90 km	€ 0,50
91-120 km	€ 0,65
Oltre 120 km	€ 0,85

Si riportano di seguito alcuni esempi di liquidazione del trattamento economico spettante in caso di utilizzo dell'auto privata.

Ipotesi 1) distanza a/r pari a 50Km

⇒ Nessun trattamento spettante

Ipotesi 2) distanza a/r pari a 60 km

Calcolo per determinare il trattamento spettante: (60 Km percorsi – 50 Km di "franchigia")

⇒ rimborso di 10 km per € 0,50

Ipotesi 3) distanza a/r pari a 95 Km

Calcolo per determinare il trattamento spettante: (95 Km percorsi – 50 Km di "franchigia")

⇒ rimborso dal 51° al 90° km per € 0,50

⇒ rimborso dal 91° al 95° km per € 0,65

Alla luce dell'attenzione posta alle politiche di sostenibilità perseguite a livello di Gruppo e dell'offerta dei trasporti, inclusa la c.d. "alta velocità", nel caso di utilizzo del mezzo pubblico (in seconda classe) la misura del citato contributo corrisponderà alle spese effettivamente sostenute.

Esempio:

distanza residenza/luogo di lavoro = 120 km (distanza a/r)

spesa mensile utilizzo Treno = € 600,00

Rimborso spese= € 600,00

8 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il calcolo è effettuato sui giorni lavorativi, con esclusione delle assenze dal servizio per ferie, permessi ex festività, giornate di sospensione volontaria attività lavorativa, malattia, permessi a vario titolo utilizzati a giornata intera e per aspettative con o senza diritto a retribuzione.

Sono esclusi i giorni di missione a giornata intera, fatta eccezione per la missione che abbia inizio e conclusione presso la UOG di assegnazione.

Per ottenere il contributo occorrerà che il lavoratore interessato compili il modulo e che le competenti strutture delle gestioni del personale inseriscano nell'apposita procedura Intesap il diritto e le caratteristiche economiche correlate. Il dipendente, ogni mese dovrà imputare a sistema le sue richieste di rimborso.

La documentazione delle spese sostenute dovrà invece essere conservata a cura del lavoratore interessato per la durata di 5 anni ed esibita su richiesta delle strutture aziendali competenti per il controllo.

In caso di dichiarazioni non veritiere e nel caso in cui non fossero supportate da idonei giustificativi di spesa, il lavoratore sarà tenuto a restituire gli importi percepiti.

Il contributo di pendolarismo spetta anche nel caso in cui il trasferimento comporti un avvicinamento al luogo di residenza/domicilio del lavoratore, sempre che la più corta distanza tra l'indirizzo della residenza/domicilio e l'indirizzo della nuova sede di lavoro continui ad essere superiore ai 22 km (25 km per i trasferimenti disposti dal 1° luglio 2012). In tal caso il contributo sarà correlato alla nuova distanza e secondo i criteri e i trattamenti tempo per tempo vigenti.

Il contributo non è suscettibile di variazione, se non in diminuzione, in caso di variazione del domicilio/residenza del lavoratore interessato, con possibilità di revoca se la nuova distanza tra gli indirizzi non risultasse superiore a 22 km (25 km per i trasferimenti disposti dal 1° luglio 2012); non subirà variazioni in caso di assegnazione nell'ambito dello stesso comune.

In caso di variazione di importo degli abbonamenti periodici riferiti all'utilizzo dei mezzi pubblici, ovvero al modificarsi delle tariffe delle tratte autostradali, dovrà essere cura del lavoratore interessato inserire nella procedura i nuovi importi da riconoscere, fermo restando l'obbligo di conservare a cura del lavoratore interessato la documentazione che attesti l'avvenuta modifica delle tariffe per la durata di 5 anni da esibire su richiesta delle strutture aziendali competenti per il controllo.

Nel caso di variazione del mezzo di trasporto utilizzato, occorrerà inoltrare alle strutture competenti che curano la gestione del personale la richiesta di modifica.

In tutti i citati casi di modifica delle condizioni originariamente stabilite e, conseguentemente, della misura del contributo spettante, resterà comunque ferma la sua scadenza a 6 anni dalla data del trasferimento (es. trasferimento 1.10.2012 scadenza naturale 30.9.2018, se al 1.10.2016 nuovo trasferimento, sempre con diritto al pendolarismo, la nuova scadenza sarà 30.09.2022 con applicazione delle regole in vigore dal 1° luglio 2016).

In caso di assenza per congedo di maternità/paternità è previsto lo slittamento della data fine dei 6 anni del diritto al pendolarismo per la durata dell'assenza stessa.

Spett.
Ufficio Amministrazione del Personale
via San Francesco d'Assisi, 10
10122 -Torino

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Richiesta di trasferimento

Il/La sottoscritto/a _____ matricola _____
in servizio presso _____ e residente/domiciliato in _____

presenta richiesta di trasferimento presso le sottoindicate "zone":

modifica e/o aggiorna la richiesta di trasferimento già presentata

ZONE RICHIESTE

ZONE REVOCATE

Il sottoscritto dichiara inoltre che la richiesta è motivata da una delle seguenti ragioni:

- a) per sedi di lavori distanti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio da:
- grave ed indifferibile necessità di spostamento a fronte di eventuali urgenti /eccezionali;
 - diritto a permessi ex art. 3, comma 3 Legge 104/92, per sè;
 - diritto a provvidenza economica per familiari portatori di handicap;
 - diritto a permessi ex art. 3, comma 3 Legge 104/92, per figli e/o coniuge;
 - ricongiungimento familiare, anche legato a motivazioni di salute personale e/o familiare;
-

- b) per sedi di lavori distanti oltre 120 km dalla residenza e/o domicilio da:

per ragioni di natura personale e/o familiare;

- c) nessuna delle precedenti

Timbro e firma del Responsabile della
Filiale/Unità organizzativa di appartenenza

Data _____ Firma _____

Spettabile
Intesa Sanpaolo

Il/La sottoscritto/a _____ matr. _____
 dipendente di _____, in relazione al trasferimento
 con decorrenza _____ c/o la Direzione/Filiale/Area _____,
 ai fini del riconoscimento da parte della Società del contributo spese viaggio di
 pendolarismo giornaliero, ai sensi delle previsioni di cui all'appendice g) al Contratto
 Collettivo di secondo livello del 7 ottobre 2015 in tema di mobilità territoriale e
 professionale sottoscritta in data 20 maggio 2016,

DICHIARA:

- di viaggiare quotidianamente dalla propria residenza/abitazione sita in _____ al luogo di lavoro ubicato in _____

- di utilizzare per i trasferimenti:
 - il seguente mezzo pubblico _____ sostenendo la spesa mensile di € _____
 - la propria autovettura sostenendo spese autostradali giornaliere di € _____ (da indicare solo a fronte di uso effettivo e continuativo di autostrade)

Il sottoscritto si assume ad ogni effetto la piena responsabilità di quanto sopra dichiarato e si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto a codesto Ufficio ogni variazione che dovesse intervenire; si impegna inoltre a tenere a disposizione per un periodo di 5 anni i giustificativi delle spese sostenute, per eventuali verifiche disposte dall'Azienda.

Data _____ Firma _____

A cura del Gestore del Personale di Area/Funzione Centrale

Indicazione Km giornalieri A/R per uso autovettura _____

Visto del Gestore del Personale _____

Note: